



SYMPHONIA SGR

REGOLAMENTO UNICO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
APERTI ARMONIZZATI APPARTENENTI AL

SISTEMA SYMPHONIA

GESTITI DA SYMPHONIA SGR

Validità 9 maggio 2018

Elenco fondi del presente regolamento:

- Symphonia Azionario Small Cap Italia
- Symphonia Euro Flessibile
- Symphonia Azionario USA
- Symphonia Fortissimo
- Symphonia Asia Flessibile
- Symphonia Patrimonio Attivo
- Symphonia Patrimonio Reddito
- Symphonia Obbligazionario Breve Termine
- Symphonia Governativo Flessibile
- Symphonia Obbligazionario Corporate
- Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale
- Symphonia Patrimonio Italia Risparmio

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR in data 21/12/2017 che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione, tipologia e durata degli OICVM</p>	<p>Il presente Regolamento disciplina i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati, espressi in Euro aventi la seguente denominazione (di seguito collettivamente i "Fondi"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Symphonia Azionario Small Cap Italia(*)-(**) ▪ Symphonia Euro Flessibile* ▪ Symphonia Azionario USA* ▪ Symphonia Fortissimo* ▪ Symphonia Asia Flessibile* ▪ Symphonia Patrimonio Attivo* ▪ Symphonia Patrimonio Reddito* ▪ Symphonia Obbligazionario Breve Termine ▪ Symphonia Governativo Flessibile ▪ Symphonia Obbligazionario Corporate* ▪ Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale* ▪ Symphonia Patrimonio Italia Risparmio(**) <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 2050 salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>Per i fondi indicati con asterisco (*) sono previste anche due classi di quote definite Classe I e Classe P, che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Per i fondi indicati con doppio asterisco (**) è prevista una ulteriore Classe di quote definita Classe PIR.</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1.3 della parte B)"Caratteristiche delle classi di quote".</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento si intende rivolto ai Fondi indipendentemente dalla Classe.</p>
<p>Società di gestione del risparmio (SGR)</p>	<p>Symphonia SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al numero 83 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con Sede Legale in Torino Via Gramsci, 7 e Sede Secondaria in Milano C.so Matteotti, 5, appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca. Il sito internet della società è www.symphonia.it.</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>La Banca Depositaria dei Fondi è l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. con sede in Milano, Corso Europa, 18 iscritta al n. 5000.5 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia che esercita le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione presso gli uffici di Corso Sempione, 57 - 20149, Milano (di seguito denominata "Banca Depositaria") (indirizzo Internet: www.icbpi.it). I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Depositaria.</p> <p>L'eventuale sostituzione nell'incarico di Banca Depositaria non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. La Banca Depositaria, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositarie.</p>

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi e per tutte le Classi, espresso in Euro, è calcolato giornalmente (tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana ed i giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta) e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.
--	---

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: **A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.**

1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

1. E' un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") e successive modifiche.

2. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.

3. Il Fondo investe sempre e comunque per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

SYMPHONIA EURO FLESSIBILE

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), alla categoria e/o al rating dell'emittente ed al settore di attività.

Gli investimenti hanno ad oggetto strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 30% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede nell'Area Euro e (sino ad un massimo del 30%) negli altri Paesi.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management, e sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi ed ai singoli settori. Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA AZIONARIO USA

1. E' un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.
2. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in dollari statunitensi e (sino al 30% del totale delle attività) in altre valute, emessi da società aventi sede negli Stati Uniti d'America e (sino ad un massimo del 30%) negli altri Paesi, e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività a società ad elevata capitalizzazione operanti in tutti i settori economici. Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.
4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari del mercato statunitense specificato nel Prospetto. La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA FORTISSIMO

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), all'area geografica, alla categoria e/o al rating dell'emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 100% del totale delle attività.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi ed ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management. Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA ASIA FLESSIBILE

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), alla categoria e/o al rating dell'emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Gli investimenti hanno ad oggetto strumenti finanziari di emittenti aventi sede in Asia, Oceania e Stati dell'ex Unione Sovietica, o la cui esposizione a queste aree ha comunque una valenza economica significativa per la loro attività, per almeno il 50% del totale delle attività del fondo.

Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra i Paesi dell'area geografica di competenza ed i settori di investimento, nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli Paesi ed ai diversi settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management.

SYMPHONIA PATRIMONIO ATTIVO

1. E' un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 7 anni con un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0% ed il 70% del totale delle attività del Fondo senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 50% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'Investment Grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

4. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia di investimento è focalizzata sul perseguimento di rendimenti assoluti nel medio periodo tramite la costante selezione di strumenti finanziari, rappresentativi sia di asset direzionali (azioni, obbligazioni), sia di strategie di investimento non direzionali. La scelta d'investimento sui diversi strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per le previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi nonché sull'analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione particolare alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura patrimoniale e al modello di business. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento

SYMPHONIA PATRIMONIO REDDITO

1. E' un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni con un profilo di rischio medio.

2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration.

Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. La componente azionaria del Fondo può rappresentare sino al 30% del totale delle attività, mentre la componente obbligazionaria - ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario - può arrivare al 100%. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 50% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

4. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macro-economico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio. Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità delle struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e

(ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE

1. E' un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 3 anni ed un profilo di rischio medio-basso.
2. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro di emittenti sovrani, organismi internazionali di carattere pubblico e (sino al 30% del totale delle attività) emittenti di tipo societario aventi sede nei Paesi dell'Area Euro e (sino al 30%) in altri Paesi. E' escluso l'investimento in Paesi Emergenti.
3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 10% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

Nell'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari la duration media del portafoglio è inferiore a 2 anni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli obbligazionari dell'Area Euro specificato nel Prospetto.

Al fine di determinare l'allocazione geografica, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione e (ii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali. L'analisi della struttura dei tassi di interesse e del settore "corporate" costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA GOVERNATIVO FLESSIBILE

1. E' un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio.

Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alla duration in strumenti obbligazionari denominati in Euro e (sino al 30% del totale delle attività) in altre valute di emittenti sovrani, organismi internazionali di carattere pubblico e (sino al 30%) emittenti di tipo societario aventi sede nei Paesi dell'Area Euro e (sino al 30%) in altri Paesi.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

2. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 20% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi e segmenti della curva dei tassi nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione geografica, il posizionamento sul rischio di tasso e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione, (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE

1. E' un Fondo obbligazionario che mira ad un accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 50% del totale delle attività) in valute estere, di emittenti di tipo societario, per almeno il 50%, aventi sede in Europa e (sino al 50%) in altri Paesi. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. A tal proposito si specifica che, pur non essendo previsto l'investimento diretto in strumenti azionari, sono comunque ammessi OICR obbligazionari con la facoltà di investire una porzione residuale del patrimonio sui mercati azionari. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

Nell'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari la duration media del portafoglio è inferiore a 6 anni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo di emissioni obbligazionarie corporate presenti sul mercato europeo specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento si basa sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dell'inflazione, nonché sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali per la determinazione dell'allocazione geografica e valutaria. Per la selezione degli emittenti si privilegiano analisi economico finanziarie, quali le prospettive reddituali e le previsioni dei flussi di cassa, e il monitoraggio del merito di credito.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO ALTO POTENZIALE

1. E' un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di 7 anni ed un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente al merito creditizio

(rating), alla valuta di denominazione, alla duration, alla categoria dell'emittente ed al settore di attività.

Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. A tal proposito si specifica che, pur non essendo previsto l'investimento diretto in strumenti azionari, sono comunque ammessi OICR obbligazionari con la facoltà di investire una porzione residuale del patrimonio sui mercati azionari. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 100% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e valute nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché quella geografica e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione, (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

1. E' un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") e successive modifiche.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

2. Il Fondo investe sempre e comunque per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che

la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”, ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d’investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d’investimento è basata sull’analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico (al fine di determinare l’allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un’attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l’analisi dei flussi e il controllo del rischio.

Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l’andamento e l’evoluzione dei tassi di interesse e dei cambi, sull’analisi della qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti.

L’analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell’attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell’attività di ricerca funzionale all’attività di investimento.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, ad esclusione del Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia e Symphonia Patrimonio Italia Risparmio, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del totale delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi dell’OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR. Possono inoltre negoziare beni con altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purchè le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio nei limiti previsti dalla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente ;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (collegati) fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In tal caso, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce;
- in strumenti finanziari derivati nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con le finalità di:
 - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - efficiente gestione tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa regolamentare.

- 1.2.2 Gli investimenti hanno ad oggetto principalmente strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1 del D.lg. 24

febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

- 1.2.3 La valuta di denominazione dei Fondi è l'EURO.
- 1.2.4 Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere scelte anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. All'occorrenza, tali scelte e le ragioni ad esse sottostanti verranno rese note per il tramite del rendiconto annuale e della relazione semestrale.
- 1.2.5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando le quotazioni "ask" calcolate da WM Company e pubblicate da Bloomberg o Telekurs, ovvero il tasso di cambio rilevato dalla BCE o i tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 1.2.6 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli.

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

- 1.3.1 La **Classe I** è riservata agli intermediari finanziari abilitati che sottoscrivano le quote per conto di un OICR o di prodotti finanziari assicurativi ovvero in conto terzi in relazione ad un mandato di gestione di portafogli. La **Classe P** è riservata esclusivamente ai seguenti clienti professionali di diritto:
- banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - Fondi pensione;
 - altri investitori istituzionali.
- 1.3.2 Le quote della **Classe PIR** di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.
- 1.3.3 Le **Classi I e P** si differenziano per:
- la modalità di partecipazione: cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento;
 - il regime commissionale: cfr. successivo articolo 3 "Regime delle spese"

La **Classe PIR** si differenzia per la modalità di partecipazione cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento. La sottoscrizione di questa classe di quote è consentita per ogni singolo partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 30.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 150.000,00.

Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, coerentemente con quanto previsto nelle procedure interne della SGR, sono consentite unicamente:
 - a) al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento da parte della clientela anche contestualmente a nuovi sottoscrizioni/conferimenti;
 - b) in caso di variazione della politica di investimento degli OICR e/o operazioni di natura straordinaria che interessino i portafogli (ad esempio a seguito di fusioni o scissione dei Fondi);
 - c) in caso di variazioni dei benchmark di riferimento;
 - d) ai fini del ribilanciamento del portafoglio dei Fondi ai limiti normativi e/o contrattuali contenuti nel

presente Regolamento di gestione. Tali negoziazioni devono comunque essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution;

- investire, come già riportato nei precedenti paragrafi, in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al Gruppo Veneto Banca (c.d. "OICR collegati").

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

- 2.1. Tutti i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia istituiti e gestiti da Symphonia SGR sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico di ciascun Fondo

Sono imputate a ciascun Fondo le sole spese - di seguito elencate - di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:

- il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1 del presente Regolamento;
- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo **0,075%** del patrimonio di ciascun Fondo, viene calcolato quotidianamente e prelevato dalle disponibilità del Fondo con cadenza mensile;
- i costi di intermediazione, anche ove includano i costi di ricerca in materia di investimenti, inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione dei Fondi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza, che ciascun Fondo è tenuto a versare annualmente alla Consob.

Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto a) dalla provvigione di gestione, b) dalla provvigione di incentivo, c) dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

a) Provvigione di gestione

Viene calcolata quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe e prelevata trimestralmente dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del trimestre successivo.

Per ciascun Fondo la commissione è fissata nella seguente misura:

Denominazione dei Fondi	Commissione di gestione annua valida anche per la classe PIR (**)	Commissione di gestione annua Classe I	Commissione di gestione annua Classe P
Symphonia Azionario Small Cap Italia (**)	1,80%	1,10%	0,60%
Symphonia Euro Flessibile	1,90%	1,15%	0,60%
Symphonia Azionario USA	1,90%	1,15%	0,60%
Symphonia Fortissimo	1,80%	1,10%	0,60%
Symphonia Asia Flessibile	1,90%	1,15%	0,60%
Symphonia Patrimonio Attivo	1,50%	0,90%	0,45%
Symphonia Patrimonio Reddito	1,20%	0,75%	0,35%
Symphonia Obbligazionario Breve Termine	0,65%	-	-
Symphonia Governativo Flessibile	0,95%	-	-
Symphonia Obbligazionario Corporate	1,10%	0,65%	0,30%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio (**)	1,30%	-	-
Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale	1,20%	0,75%	0,35%

b) Provvigione aggiuntiva (o di incentivo)

E' applicata ai Fondi del Sistema Symphonia, ad eccezione dei Fondi Symphonia Obbligazionario Breve Termine ed alle **Classi I* e P** di tutti i Fondi, qualora la variazione percentuale del valore della quota del Fondo sia positiva e migliore dell'andamento dell'indice di riferimento di seguito specificato per ciascun Fondo. La provvigione aggiuntiva sarà pari al 20% dell'incremento percentuale del valore della quota eccedente l'incremento del rispettivo indice.

Denominazione dei Fondi	Benchmark
Symphonia Azionario Small Cap Italia	85% Indice FTSE Italia Star
	15% Indice Barclays Euro Treasury Bills
Symphonia Azionario USA	90% Indice S&P 100 Euro Hedge Net
	10% Indice Barclays Euro Treasury Bills
Symphonia Fortissimo	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 200 punti base
Symphonia Asia Flessibile	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 200 punti base
Symphonia Patrimonio Attivo	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 150 punti base
Symphonia Obbligazionario Breve Termine	Non è prevista l'applicazione di provvigione di incentivo
Symphonia Governativo Flessibile	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 50 punti base
Symphonia Obbligazionario Corporate	80% Indice Barclays Euro Aggregate Corporate
	20%Indice Barclays Euro Treasury Bills
Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 50 punti base

La provvigione viene prelevata dalla disponibilità di ciascun Fondo con data valuta corrispondente all'ultimo giorno di Borsa aperta alla fine di ogni anno solare qualora il valore unitario della quota ecceda l'incremento del corrispondente indice di riferimento.

La provvigione di incentivo viene calcolata quotidianamente moltiplicando le entità percentuali sopra indicate per il minor ammontare tra il valore complessivo netto di ciascun Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di osservazione e l'ultimo valore quota disponibile precedente al giorno di calcolo. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il rendimento del fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo.

La variazione percentuale positiva dei parametri di riferimento registrata ogni anno solare sarà abbattuta dell'eventuale misura prevista dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti al fine di neutralizzare l'effetto fiscale a cui è soggetto il patrimonio del Fondo.

Per i Fondi Symphonia Patrimonio Reddito, Symphonia Patrimonio Italia Risparmio e Symphonia Euro

(*) l'eliminazione della provvigione aggiuntiva (o di incentivo) applicata alla Classe I ha efficacia 1 gennaio 2018.

Flessibile la provvigione di incentivo matura qualora il valore della quota di ciascun giorno (il "Giorno Rilevante") sia superiore rispetto al valore più elevato (di seguito "High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la Data di Prima Rilevazione dell'High Watermark Assoluto, come di seguito definita, ed il giorno precedente quello Rilevante. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, quale primo valore di rilevazione dell'High Watermark Assoluto per il Fondo Symphonia Patrimonio Reddito si assume il valore dell'azione del Comparto Patrimonio Globale Reddito di Symphonia SICAV relativo al giorno 30 dicembre 2010. Per il Fondo Patrimonio Italia Risparmio, ivi inclusa la Classe PIR, si assume il valore della quota registrato nel primo giorno di efficacia della modifica della politica di investimento stabilita nel 18 aprile 2017. Per il Fondo Symphonia Euro Flessibile si assume il valore della quota registrato nel primo giorno di efficacia della modifica della politica di investimento stabilita nel 2 ottobre 2017 (la "Data di Prima Rilevazione dell'High Watermark Assoluto"). Verificandosi le condizioni di cui sopra, la provvigione di incentivo matura in misura pari al 10% per il Fondo Symphonia Patrimonio Reddito e per il Fondo Symphonia Patrimonio Italia Risparmio dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota nel Giorno Rilevante rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto, mentre per il Fondo Symphonia Euro Flessibile matura in misura pari al 15%. In tutti i casi l'aliquota di prelievo è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente tra le date del precedente High Watermark Assoluto e dell'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile.

La provvigione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è accantonata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese solare successivo.

Ogni qualvolta si verifichi la condizione di cui sopra, il nuovo valore dell'High Watermark Assoluto sarà pari al valore registrato dalla quota nel giorno di verifica della predetta condizione.

In ogni caso, il limite percentuale (c.d. fee cap) delle provvigioni complessive, di gestione e di incentivo, rispetto al valore complessivo netto del Fondo determinato l'ultimo giorno di Borsa aperta alla fine di ogni anno, non potrà superare annualmente la percentuale indicata nella tabella che segue:

Denominazione dei Fondi	Fee Cap	Fee Cap Classe I
Symphonia Azionario Small Cap Italia	6%	5%
Symphonia Euro Flessibile	6%	5%
Symphonia Azionario USA	6%	5%
Symphonia Fortissimo	6%	5%
Symphonia Asia Flessibile	6%	5%
Symphonia Patrimonio Attivo	5%	4%
Symphonia Patrimonio Reddito	3%	2,5%
Symphonia Obbligazionario Breve Termine	-	-
Symphonia Governativo Flessibile	3%	-
Symphonia Obbligazionario Corporate	3%	2,5%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	6%	-
Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale	3%	2,5%

Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti nè viene considerata, ai fini del computo delle commissioni di gestione e di incentivo, la quota del Fondo rappresentata da parti di detti OICR.

c) Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota

Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota è calcolato quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe, e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del trimestre successivo; la misura massima di tale compenso è pari a 0,045%.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di passaggio ad altri Fondi del Sistema Symphonia;
- c. non viene applicato alcun diritto fisso alle sottoscrizioni mediante piano di accumulo (PAC);
- d. un diritto fisso pari a Euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato e - ove sia richiesto l'inoltro del certificato al domicilio del sottoscrittore (a rischio dello stesso) - un ammontare corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;
- e. un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a Euro 75;
- f. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a. e c. che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a Euro 5 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi. Per le operazioni PAC viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a 5 euro per il primo versamento e 1 euro per i versamenti successivi.

L'importo dei diritti di cui alle precedenti lettere a), b), d) e lettera e) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'I-STAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

C. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) modalità di funzionamento.

I. Partecipazione ai Fondi

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell' art.1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla Banca Depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero, se successivo, nel giorno di maturazione della relativa disponibilità per valuta entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività

internazionale nel giorno di riferimento.

8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede a comunicare su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici al sottoscrittore la conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a. versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione (iniziale e successive) è pari a:
 - 100,00 Euro per le quote dei Fondi al lordo delle spese; per le quote di Classe PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 1.3 "Caratteristiche delle Classi di quote" della parte B del presente regolamento.
 - 100.000,00 Euro per le quote in Classe I e Classe P, mentre per le successive è pari a 1.000,00 Euro;
 - b. partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. I.3;
 - c. adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo art. I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite di soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo degli eventuali altri oneri), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla Banca Depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario degli OICR, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote degli OICR in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra OICR di cui alla successiva sezione I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi;

b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:

- i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4. e VI.;
- ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul conto tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del depositario - addebita per pari importo il contro tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in EURO può avvenire mediante:

- assegno circolare o bancario non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento
- bonifico bancario avente quale beneficiario la SGR in favore del/dei Fondo/i prescelto/i tra quelli di cui al presente Regolamento, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo di cui al successivo paragrafo I.3. e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- assegno circolare o bancario non trasferibile emesso dal sottoscrittore (mandante) all'ordine dell'ente mandatario;
- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al paragrafo II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

9. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo succes-

sivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I. 3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo ad eccezione dei Fondi delle Classi I , P per i quali è prevista solo la possibilità di sottoscrivere mediante unica soluzione.
2. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n.1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 EURO. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al punto 6 del paragrafo I.2.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2., il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti (variazione non prevista in caso di sottoscrizione effettuata secondo le modalità indicate al punto 5, sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote).

Le disposizioni di variazione del piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2. del paragrafo I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I. 4. Operazioni di passaggio tra Fondi

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in out-sourcing presso il collocatore medesimo) entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio fra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte al punto 7 del paragrafo I.2.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (switch);
- per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (operazioni di passaggio tra Fondi).

II. Quote e certificati di partecipazione

1. A richiesta dei partecipanti, i certificati di partecipazione possono essere emessi solo in forma nominativa per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
 Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
 La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati partecipativi emessi a favore di ciascun partecipante.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione e ne dà comunicazione a Banca d'Italia ed ai sottoscrittori.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo- può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore al 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle

somme da liquidare.

5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in out-sourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o a 1 milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

9. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, la Banca Depositaria provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome della Banca Depositaria presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione della Banca Depositaria, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede - sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta - al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità pre-

viste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.

Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto che attribuisce a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h. i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dalla precedente

lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);

- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Symphonia SGR

Nicola Rossi



Presidente Consiglio di Amministrazione



SYMPHONIA SGR - Sede legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino; Sede Secondaria: Corso G.Matteotti, 5 - 20121 Milano -
Telefono +39.02.77707.1 - Telefax +39.02.77707.350

C.F. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 11317340153 Iscritta al n. 83 dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, d. Lgs. 24.02.1998 n. 58
Società controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
www.symphonia.it